

MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

IPOTESI DI ACCORDO INTEGRATIVO SUL FONDO PER LA RETRIBUZIONE DI POSIZIONE E DI RISULTATO DEL PERSONALE DIRIGENTE DI SECONDA FASCIA DELL'AREA I PER L'ANNO 2017

Il giorno 20 febbraio 2018 si sono riunite presso la Direzione Generale per il Personale Civile in Roma la delegazione di parte pubblica e le OO.SS. rappresentative del personale dirigente che:

visti i contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dirigente dell'Area I e, in particolare, il contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto in data 12 febbraio 2010, per il quadriennio normativo 2006-2009, relativamente agli articoli concernenti il fondo per il finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato per i dirigenti di seconda fascia, nonché i criteri per la determinazione e per l'erogazione della retribuzione di posizione e risultato per i medesimi;

visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

visto il decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141 recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e in particolare l'articolo 6;

visto il decreto ministeriale in data 23 febbraio 1998, registrato alla Corte dei conti il 16 marzo 1998, concernente, tra l'altro, l'individuazione di cinque posizioni organizzative dirigenziali non generali graduate secondo il rapporto di 1 - 1,2 - 1,4 - 1,6 - 1,8, a cui corrispondono cinque fasce retributive articolate in ordine crescente;

visto il decreto ministeriale in data 26 settembre 2016 con il quale viene approvato il documento denominato "Sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale del personale dirigenziale" civile con incarico generale e non generale del Ministero della Difesa;

vista la nota prot. n. 26092 in data 28 giugno 2012, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio relazioni sindacali evidenzia, con riferimento all'art. 6 del decreto legislativo 1° agosto 2011, n. 141, che la disposizione di cui all'articolo 26, comma 3 e 4, del CCNL 2006-2009 *può non avere applicazione per i contratti riferiti ai fondi relativi agli anni successivi all'anno 2010*;

visto il decreto ministeriale in data 16 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2016, di approvazione della tabella dei posti di funzione dei dirigenti civili del Ministero della Difesa;

visto il decreto direttoriale in data 24 febbraio 2017, concernente la determinazione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato dei dirigenti di seconda fascia per l'anno 2016, oggetto di positiva verifica in ordine ai profili di compatibilità economico-finanziaria, del rispetto dei vincoli di bilancio e dei vincoli derivanti dalle norme di legge e dal contratto nazionale da parte dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Difesa in data 2 marzo 2017;

vista la nota prot. n. 21428 in data 6 aprile 2017, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio relazioni sindacali, a seguito dell'accertamento di conformità alle disposizioni dei contratti di categoria ed alle norme vigenti, effettuato congiuntamente al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - IGOP, ha rilasciato parere positivo in ordine all'ulteriore corso del contratto integrativo per l'erogazione, a valere sul fondo per l'anno 2016, della retribuzione di risultato riferita all'anno 2015, che è stato, pertanto, definitivamente siglato in data 11 maggio 2017;

vista la nota prot. n. 55777 in data 5 ottobre 2017, con la quale il Dipartimento della funzione pubblica – Ufficio relazioni sindacali, ha precisato che ai dirigenti di seconda fascia può essere concessa

un'anticipazione a titolo di acconto della retribuzione di risultato previa attestazione del raggiungimento, sia pure pro-quota, dei risultati misurati mediante la procedura in essere nell'ambito del sistema di valutazione adottato dall'Amministrazione;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

1. In attuazione del CCNL 2006/2009, sottoscritto il 12 febbraio 2010, ed in particolare degli articoli 25 e 26, la retribuzione di risultato è attribuita ai dirigenti di seconda fascia sulla base del diverso grado di raggiungimento degli obiettivi e del livello di capacità manageriale dimostrata nella realizzazione degli stessi (decreto ministeriale 26 settembre 2016).

2. I valori della retribuzione di risultato da corrispondere a ciascun dirigente, avuto riguardo all'effettivo periodo di svolgimento dell'incarico e agli obiettivi assegnati nell'anno 2016, sono parametrati alla fascia retributiva connessa all'incarico ricoperto, cui corrisponde una retribuzione di posizione di parte variabile secondo i coefficienti di seguito riportati (decreto ministeriale 23 febbraio 1998):

fascia retributiva	coefficienti
V	1,8
IV	1,6
III	1,4
II	1,2
I	1,0

3. I valori della retribuzione di risultato sono, altresì, correlati alla valutazione complessivamente riportata da ciascun dirigente secondo i seguenti livelli di merito:

punteggio complessivo		retribuzione da corrispondere
A	da 100% a 91%	per intero
B	da 90% a 81%	86%
C	da 80% a 71%	76%
D	da 70% a 61%	66%
E	da 60% a 51%	56 %

La retribuzione di risultato non viene corrisposta in caso di mancato soddisfacimento delle condizioni minime previste dall'allegato E del vigente Sistema di valutazione.

4. In caso di affidamento di incarichi *ad interim*, l'importo da corrispondere, ai sensi dell'articolo 61 del CCNL 2002/2005, è stabilito nella misura massima del:

- 20% dell'intera retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito ovvero per il posto di funzione vacante, nell'ipotesi in cui l'ente sede dell'incarico *ad interim* sia il medesimo di quello dell'incarico di titolarità;
- 25% dell'intera retribuzione di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito ovvero per il posto di funzione vacante, nell'ipotesi in cui l'ente sede dell'incarico *ad interim* sia differente da quello dell'incarico di titolarità.

L'importo da corrispondere è differenziato in relazione al livello di responsabilità connesso all'incarico, espresso dai coefficienti di cui al precedente punto 2, e al grado di conseguimento degli obiettivi nei termini del vigente Sistema di misurazione e valutazione della performance individuale del personale dirigenziale con incarico di livello non generale del Ministero della difesa.

Le parti concordano inoltre che, qualora al medesimo dirigente siano stati conferiti più incarichi *ad interim*, la maggiorazione sarà, comunque, una sola e per il relativo calcolo si farà riferimento all'ufficio di fascia più elevata tra quelli di cui si è reggenti.

L'integrazione è proporzionalmente contabilizzata con riferimento al solo periodo di svolgimento dell'incarico *ad interim*.

5. E' confermato l'accordo del 23 gennaio 2009 tra l'Amministrazione ed i rappresentanti delle OO.SS. nazionali del personale dirigente dell'Area I che, in attuazione dell'articolo 60 del CCNL 21 aprile 2006 vigenza 2002/2005, regola le modalità di erogazione dei compensi dovuti da terzi per incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti, riconoscendo agli interessati una percentuale corrispondente al 60% delle somme, detratti gli oneri a carico dell'Amministrazione, affluite al fondo di cui all'art. 58 (Fondo per il

finanziamento della retribuzione di posizione e della retribuzione di risultato dei dirigenti di seconda fascia) del citato CCNL 21 aprile 2006 e del successivo CCNL 12 febbraio 2010.

6. Le risorse del fondo destinate alla retribuzione di risultato ammontano ad € 1.344.004,19 lordo datoriale, corrispondenti ad € 1.012.814,01 netto datoriale.

7. Per gli anni successivi, all'esito del procedimento di valutazione, svolto secondo i tempi e le modalità previste dal vigente "Sistema di misurazione e valutazione della *performance* individuale del personale dirigenziale" e nelle more dell'emanazione del provvedimento definitivo di costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del relativo anno, ai dirigenti verrà corrisposto, salvo conguaglio successivo, un acconto della retribuzione di risultato nella misura del 20% del valore annuo lordo della retribuzione di posizione in godimento. Il pagamento del saldo della retribuzione di risultato sarà corrisposto, in un'unica soluzione, alla conclusione dell'iter per la costituzione del fondo per la retribuzione di posizione e di risultato e a seguito della sottoscrizione definitiva dell'accordo integrativo secondo i termini e le modalità di cui all'art.40 *bis* del d.lgs. 165/2001.

Le parti si danno atto che la retribuzione di risultato è contabilizzata con riferimento al solo periodo di svolgimento dell'incarico nell'anno 2016, nel corso del quale il numero di dirigenti in servizio con incarico è pari a 94 (con esclusione del personale dell'area di diretta collaborazione del Ministro).

Per la parte pubblica

Per le OO.SS.

C.I.S.L. F.P. _____

UNADIS _____

DIRSTAT _____

F.P. C.G.I.L. _____

FED.CONF.SAL/UNSA _____

FED.ASSOMED-SIVEMP _____

U.I.L. – P.A. _____

CIDA _____